



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: NTC2018/C.11/2021/01

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 11

Descrizione quesito

Un Professionista, Iscritto all'albo della Provincia di Milano, viene incaricato della Progettazione e Direzione Lavori per la manutenzione straordinaria di una facciata condominiale.

Fra i lavori, il rifacimento di sei solette a sbalzo costituenti balconi, pericolanti.

Fra i Suoi compiti, la prova di accettazione, di tipo A, sul calcestruzzo impiegato. Non adempie a quanto previsto, limitandosi ad eseguire un solo prelievo di due cubetti, anziché i tre previsti, allega l'unico certificato di prova sui cubetti alla relazione a struttura ultimata e chiude la pratica.

Il tutto perviene nelle mani del Collaudatore, che redige il certificato di collaudo, senza evidenziare l'inadempienza.

1° Quesito: Come è possibile rimediare ex post alla inadempienza commessa?;

2° Quesito: Il Certificato di collaudo rilasciato è valido o è nullo?;

3° Quesito: Il Professionista è sanzionabile dall'Ordine, e deve rispondere di danni nei confronti del Condominio Committente?

Risposta quesito

1° Quesito

Dal punto di vista formale non è possibile rimediare ex-post, la Relazione a Struttura Ultimata è un documento di cui il Direttore dei Lavori si assume la responsabilità.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

Il non rispetto della Normativa e/o della dovuta diligenza relativamente ai controlli in accettazione è parimenti responsabilità del Professionista.

Se sussistono ragionevoli dubbi circa la sicurezza dell'opera, sarà il Condominio a decidere se richiedere una perizia sulle opere stesse, con le conseguenze del caso in relazione alla attribuzione dei costi professionali e/o di eventuali lavori (definizione bonaria o per via giudiziaria).

2° Quesito

Il certificato di Collaudo è valido.

Analogamente al Direttore Dei Lavori per la Relazione a Struttura Ultimata, il Collaudatore si assume la responsabilità del Collaudo. Egli ha il preciso dovere di “effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera...”.

Per adempiere al proprio compito, il Collaudatore potrebbe dunque avvalersi di prove indipendenti, prelievi, analisi e prove di carico anche in presenza di carenze nella documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori. Anche in questo caso, se sussiste un ragionevole dubbio circa la sicurezza dell'opera il Condominio potrà agire richiedendo una perizia indipendente.

3° Quesito:

a- L'Ordine promuove il rispetto della deontologia, della diligenza e delle Normative Cogenti da parte dei Professionisti iscritti. È dunque possibile, presentando istanza al Consiglio di Disciplina, avviare una procedura di valutazione dell'operato del Professionista. Il Consiglio di Disciplina valuterà con imparzialità l'esistenza di presupposti per eventuali sanzioni.

Le modalità di presentazione dell'istanza sono reperibili sul Sito dell'Ordine al seguente link:

<https://www.ordineingegneri.milano.it/ordine/organi-e-gruppi-di-lavoro/consiglio-di-disciplina/scorte-e-risorse/come-segnalare-un-illecito>

b- Il quesito sulla eventuale chiamata a risarcire un danno attiene ad aspetti legali, che esulano dalla competenza della Commissione Strutture. Tuttavia, si ritiene corretto segnalare che, per prassi comune, un risarcimento può essere dovuto soltanto laddove sia provata l'esistenza del danno.

Nel caso in esame, pare logico presumere che questa prova non potrà che essere stabilita in sede di giudizio, qualora il Condominio intenda agire in tal senso.

Parole chiave: Controlli sui materiali – Controlli Tipo A – Provini calcestruzzo – Relazione Struttura Ultimata – Collaudo Statico – Deontologia Professionale.

Documenti allegati: [-]

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.